

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 maggio 2016 – Commissione europea/Repubblica d'Austria**

(Causa C-346/14) <sup>(1)</sup>

**[Inadempimento di uno Stato — Articolo 4, paragrafo 3, TUE — Articolo 288 TFUE — Direttiva 2000/60/CE — Politica dell'Unione in materia di acque — Articolo 4, paragrafo 1 — Prevenzione del deterioramento dello stato dei corpi idrici superficiali — Articolo 4, paragrafo 7 — Deroga al divieto di deterioramento — Interesse pubblico superiore — Autorizzazione alla costruzione di una centrale idroelettrica sul fiume Schwarze Sulm (Austria) — Deterioramento dello stato delle acque]**

(2016/C 243/05)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Manhaeve, C. Hermes e G. Wilms, agenti)

Convenuta: Repubblica d'Austria (rappresentante: C. Pesendorfer, agente)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, Z. Petzl e J. Vlácil, agenti)

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione europea è condannata alle spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 361 del 13.10.2014.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 maggio 2016 – Repubblica di Polonia/Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea**

(Causa C-358/14) <sup>(1)</sup>

**(Ricorso di annullamento — Ravvicinamento delle legislazioni — Direttiva 2014/40/UE — Articoli 2, punto 25, 6, paragrafo 2, lettera b), 7, paragrafi da 1 a 5, 7, prima frase, e da 12 a 14, nonché 13, paragrafo 1, lettera c) — Validità — Lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco — Divieto di immissione in commercio di prodotti del tabacco contenenti un aroma caratterizzante — Prodotti del tabacco contenenti mentolo — Base giuridica — Articolo 114 TFUE — Principio di proporzionalità — Principio di sussidiarietà)**

(2016/C 243/06)

Lingua processuale: il polacco

**Parti**

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna e M. Szwarc, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Romania (rappresentanti: R.-H. Radu, D. M. Bulancea e A. Vacaru, agenti)

Convenuti: Parlamento europeo (rappresentanti: L. Visaggio, J. Rodrigues e A. Pospíšilová Padowska, agenti), Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: O. Segnana, J. Herrmann, K. Pleśniak e M. Simm, agenti)

Intervenienti a sostegno dei convenuti: Irlanda (rappresentanti: J. Quaney, M. A. Joyce, agenti, assistiti da E. Barrington e M. J. Cooke, SC, e E. Carolan, BL), Repubblica francese (rappresentanti: D. Colas e S. Ghiandoni, agenti), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: V. Kaye, C. Brodie e M. Holt, agenti, assistiti da I. Rogers, QC, S. Abram et M. E. Metcalfe, barristers), Commissione europea (rappresentanti: M. Van Hoof, C. Cattabriga et M. Owsiany-Hornung, agenti)

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.
- 3) L'Irlanda, la Repubblica francese, la Romania, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Commissione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 315 del 15.9.2014.

---

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 maggio 2016 [domanda di pronuncia pregiudiziale  
proposta dalla High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) – Regno Unito]  
– Pillbox 38 (UK) Ltd/Secretary of State for Health**

(Causa C-477/14) <sup>(1)</sup>

(Rinvio pregiudiziale — Ravvicinamento delle legislazioni — Direttiva 2014/40/UE — Articolo 20 —  
Sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica — Validità — Principio della parità di  
trattamento — Principi di proporzionalità e di certezza del diritto — Principio di sussidiarietà — Carta dei  
diritti fondamentali dell'Unione europea — Articoli 16 e 17)

(2016/C 243/07)

Lingua processuale: l'inglese

**Giudice del rinvio**

High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court)

**Parti**

Ricorrente: Pillbox 38 (UK) Ltd

Convenuto: Secretary of State for Health

**Dispositivo**

Dall'esame della questione posta non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la validità dell'articolo 20 della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.

<sup>(1)</sup> GU C 7 del 12.1.2015.